

L'ex sindaco di Napoli propone di modificare la norma in vigore "per tutelare e non scoraggiare la classe dirigente non collusa"

Caro direttore, gli scioglimenti dei Consigli comunali sono diventati ormai strumenti di lotta politica, o di faide all'interno dei partiti o di schieramenti contro gli schieramenti opposti, come si è visto nel mese di luglio in Campania. Vicende in cui l'unico assente è la vera lotta alla camorra.

Sono passati più di trent'anni dai primi interventi legislativi, che hanno previsto lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni di tipo mafioso o simile, e a distanza di tanto tempo credo sia lecito, e addirittura doveroso, svolgere una riflessione sulla efficacia che questa legge ha avuto nella lotta alla criminalità, senza temere le immediate grida di chi non è minimamente interessato all'efficacia della legge, ma solo alla costruzione di un proprio consenso, cavalcando temi di facile condivisione. E riflettere se, invece, possano trovarsi strumenti più efficaci per impedire infiltrazioni nelle amministrazioni, a fronte della legge attuale, così punitiva di una intera classe dirigente e che, oltretutto, ha l'effetto perverso di allontanare sempre di più la classe dirigente per bene dall'impegno in territori così complessi, in cui è per primo lo Stato ad avere difficoltà ad operare e a non estirpare un male secolare.

La sentenza della Corte costituzionale n. 103/93 fissò confini precisi per gli scioglimenti, chiarendo che il potere poteva essere esercitato solo quando le forme di condizionamento degli amministratori avevano compromesso "la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali...ovvero quando le forme di condizionamento risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica". Chiarendo ancora che la norma "esige una stringente consequenzialità" tra le forme di condizionamento e "la compromissione della libertà di determinazione" dell'amministrazione. In termini meno giuridici significa che si può sciogliere un consiglio comunale solo ed esclusivamente se si è dimostrato con prove e non con deduzioni che l'amministrazione non ha potuto lavorare e scegliere liberamente.

La prassi di questi trent'anni si è molto allontanata dai principi costituzionali, evidenziando diversità dei criteri di valutazione tra i vari uffici territoriali del governo e margini di discrezionalità non accettabili.

Se leggiamo le relazioni tutto si risolve in una indagine sulla correttezza dell'azione amministrativa, che non rientra minimamente nella competenza del ministero dell'Interno. Ma quel che più sorprende è il tono profondamente accusatorio di organi dello Stato, unici soggetti competenti a combattere la camorra, che si autoassolvono e accusano gli amministratori locali.

Nella statistica degli scioglimenti primeggia la Calabria (138), seguita dalla Campania (127), dalla Sicilia (95) e, a grande distanza dalla Puglia (26). Non



LA LETTERA

di RICCARDO MARONE

## “Camorra nei Comuni commissario di governo accanto ai sindaci onesti”

v'è chi non veda come il quadro degli scioglimenti non rispecchia minimamente il dato reale della effettiva incidenza della criminalità organizzata nell'azione delle amministrazioni, con ciò confermando che lo strumento non è adeguato. Ancora più dovrebbe far riflettere il dato delle province, là dove Napoli ha 70 scioglimenti (due soli in meno di Reggio Calabria, in testa alla classifica), ma con un numero quasi doppio di Palermo (38) e lontanissimo dalle province di Catania (19), Catanzaro, Crotone (11). Un quadro lontanissimo dalla reale diffusione della criminalità organizzata, a dimostrazione che il potere dell'Amministrazione dell'interno è troppo discrezionale.

Ma c'è di più. La legge nasce nel 1992, quando nel nostro ordinamento non esisteva assolutamente la separazione tra amministrazione politica e dirigenza. Se si leggono le relazioni per lo scioglimento, si può facilmente verificare che questo concetto è del tutto assente e questo per due ragioni. Da una parte, forse perché una amministrazione fortemente gerarchizzata, come l'Amministrazione dell'interno, non riesce a comprendere la separazione netta tra politica e dirigenza, dall'altra perché l'assenza di prove concrete su condotte di coercizione della volontà della classe politica sono sempre del tutto assenti, per cui tutto si attribuisce genericamente all'amministrazione nel suo complesso, ignorando così completamente l'evoluzione legislativa degli ultimi trent'anni.

Ed allora, invece di adoperare lo strumento di mandare a casa una intera classe dirigente, per le colpe di qualcuno, perché non pensiamo a rimedi meno invasivi e certo più efficaci.



1 Nella foto in alto una manifestazione anticamorra. Più in basso il Viminale e qui sopra il ministro dell'Interno Piantedosi

Il presupposto dell'interesse della criminalità organizzata per l'amministrazione locale non è certo l'interesse civico ma, ovviamente, il lucro che si intende realizzare, addentrando nei meandri dell'amministrazione. E allora se questo è, come è, l'interesse dei soggetti citati nelle relazioni antimafia, perché non adoperare lo strumento delle misure di prevenzione? Si dirà, ma non ci sono le prove sufficienti. E allora senza prove sufficienti è lecito comprimere il diritto costituzionale di elettorato attivo di un intero territorio e il diritto di elettorato passivo di una intera classe dirigente.

La forte presenza della criminalità organizzata in un territorio è già di per sé un grave handicap per lo sviluppo della parte sana - che, certo, è la maggioranza - di una comunità locale. È quindi certamente politicamente sbagliato privare la stragrande maggioranza dei cittadini del diritto costituzionale all'elettorato atti-

vo, del diritto a scegliersi i propri amministratori, e anche del diritto a voler esercitare il proprio diritto all'elettorato passivo. Lo strumento utilizzato è addirittura controproducente, perché contribuisce sempre più ad allontanare le persone perbene dall'impegno politico.

In una materia così complessa, in cui si confrontano due principi costituzionali di pari rilevanza, il diritto all'elettorato e il diritto alla sicurezza, perché non ricorrere al principio costituzionale di leale collaborazione. Questa può essere la vera svolta innovativa. Lo Stato, da grande accusatore degli enti locali, deve divenire alleato degli enti locali, accompagnando - là dove vi siano i presupposti individuati dalla Corte costituzionale - l'amministrazione locale nel suo cammino, con un periodo di affiancamento dell'amministrazione sotto osservazione, nominando uno o più commissari straordinari, che segnalino tutte le possibili ipotesi, in cui vi sia stata limitazione nella libera determinazione dell'Amministrazione.

La classe dirigente locale non verrebbe più criminalizzata nella sua interezza, ma aiutata a respingere le possibili infiltrazioni, controllando che la presenza di soggetti discutibili non determini condizionamenti nell'azione amministrativa e favorendo, così, una collaborazione tra Stato ed enti locali, ed evitando che lo Stato non svolga solo il compito di accusatore, come avviene oggi. Un commissario straordinario che accompagni l'amministrazione, senza prevaricare, e che segnali alla stessa quali sono le criticità e quali i tentativi di condizionamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA